

R.G. n. 13/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**NIGI SIMONA** nata ad Asmara in Etiopia il 26/03/0974 (c.f. NGI SMN 74C66Z315F),  
residente a Bagno di Romagna via Manin n. 28

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 12/07/2021 da NIGI SIMONA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento con apertura della liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, nelle persone della dott.ssa Lucia Borelli e della dott.ssa Sara Pennacchi, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Nigi ha la propria residenza a Bagno di Romagna e sussiste quindi indubbiamente la competenza del Tribunale di Forlì.



Sussistono anche gli ulteriori requisiti di ammissibilità.

La Nigi non è soggetta né più assoggettabile a procedure concorsuali in quanto le imprese commerciali di cui era titolare e socia accomandataria sono cessate e cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno (la ditta Unidea di Nigi Simona, p.IVA 02594530400, è stata cancellata il 26/02/2019 mentre la Big Foods S.a.s. di Nigi Simona & C., p./IVA 02135400519, è stata cancellata il 06/05/2019). La Nigi non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha di conseguenza subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis né fruito di precedente esdebitazione.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la definitiva impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Come emerge dalla documentazione prodotta, l'esposizione debitoria complessiva della Nigi, pressoché interamente riferibile alle pregresse attività d'impresa svolte, ammonta a € 841.733,67, dei quali € 574.647,68 nei confronti del sistema bancario per € 544.930,06 con privilegio ipotecario, € 171.014,00 verso l'Erario, € 55.382,89 verso i fornitori, € 6.435,25 verso gli ex dipendenti e € 22.080 verso il Comune di Bagno di Romagna per imposte locali.

L'attivo è invece costituito dalla proprietà di alcuni immobili, composti da fabbricati e terreni, siti a Bagno di Romagna (gravati da plurime ipoteche) del valore complessivo stimato in € 442.000, da alcuni macchinari ed attrezzature: macchina da ricamo ad uso industriale del valore di € 5.000, cucina industriale ad uso ristorazione acquistata con contratto di locazione finanziaria ancora in corso e con debito residuo di € 28.663,21, che è stata concessa in uso alla Ro.Be S.r.l. per una durata di 5 anni al canone di € 10.000 (di cui si prevede la cessazione e la prosecuzione del leasing con pagamento dei canoni in prededuzione e riscatto finale al fine di acquisire tale bene all'attivo e procedere alla sua vendita per un valore di € 15.000); veicolo Renault Modus tg. DT685YC immatricolata nel 2009 e sottoposta a fermo amministrativo nel 2019 con valore di ca. € 2.500; veicolo Lancia Musa CS580ST



immatricolata nel 2005, intestata anche al figlio maggiorenne, utilizzata per recarsi al lavoro e le altre esigenze familiari, con valore di ca. € 3.000 nonché dal reddito da lavoro come dipendente con contratto agricolo avventizio presso Avi.Coop del Gruppo Amadori con un'entrata mensile media di ca. € 1.200.

La rilevante differenza tra attivo (€ 464.500) e passivo (€ 841.733,67) rende dunque evidente la situazione di sovraindebitamento e l'impossibilità della Nigi di far fronte, oltre che al mantenimento proprio e dei due figli minori a suo intero carico, ai rilevanti debiti accumulati per le pregresse attività d'impresa.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona delle dottoresse Sara Pennacchi e Lucia Borelli, quale organo collegiale, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento trova la propria origine nel negativo andamento delle due attività imprenditoriali svolte, aggravatasi per vicissitudini familiari. Sino al 2012, la ditta individuale Unidea, avviata nel 1998, con la quale veniva svolta attività di serigrafia e stampa su tessuti, ha operato senza particolari problemi, generando reddito sufficiente. Nel 2005, dopo alcuni anni di matrimonio e la nascita del figlio Nicolò, la Nigi si è separata dal marito, ottenendo poi nel 2009 il divorzio, accollandosi di fatto tutte le spese di mantenimento del figlio minore, non avendo il Conficoni mai versato regolarmente l'importo previsto in sede giudiziale, pur a fronte della denuncia penale presentata. Nel frattempo, dalla relazione avviata con uno chef di origine senegalese, Alioune Badara Sarr, la Nigi ha avuto altri due figli, Omar nato nel 2006 e nel Aisha nel 2009. Dal 2012, con l'avvento della digitalizzazione, si



riduce il fatturato della ditta individuale e, anche per venire incontro alle richieste del compagno, costituisce nel 2013 la società Big Foods S.a.s. di Nigi Simona con sede a Sansepolcro per gestire un'attività di ristorante di cui il Sarr era lo chef. Per l'avvio di tale nuova attività, vengono assunti diversi finanziamenti mediante mutui ipotecari e rilascio di garanzie personali da parte di tutti i soci, tra i quale il padre della Nigi, socio accomandante della società, che si aggiungono al precedente finanziamento acceso nel 2007 per l'acquisto del laboratorio in cui svolgeva l'attività di serigrafia. Anche a seguito delle tensioni familiari create dal non positivo andamento dell'attività, nel 2017 il Sarr, che in precedenza aveva rivelato di avere un'altra famiglia nel suo paese di origine, si trasferisce senza preavviso all'estero, lasciando a carico della Nigi i due figli minori e l'attività di ristorazione, inizialmente proseguita con l'aiuto del figlio Nicolò, a fine 2018 viene definitivamente cessata per l'impossibilità di proseguirla. Nel corso del 2018 anche l'attività svolta come ditta individuale viene cessata e nel 2019 è seguita la cancellazione di entrambe le imprese dal Registro delle Imprese e la Nigi ha trovato lavoro come operaia agricola presso la Avi.Coop del Gruppo Amadori con uno stipendio medio di ca. € 1.200.

La situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare la Nigi non appare dunque imputabile ad una sua specifica negligenza ma al negativo andamento delle attività imprenditoriali svolte e alle vicissitudini familiari;

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'incapienza patrimoniale e reddituale della Nigi;

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** a seguito dei mancati pagamenti nel 2017 sono stati levati una serie di protesti che tuttavia la Nigi ha poi sanato ottenendo la riabilitazione. Nel 2019 Unicredit, dopo aver ottenuto in decreto ingiuntivo, ha iscritto ipoteca giudiziale su tutti gli immobili; MPS leasing e factoring ha notificato nel 2020 un pignoramento immobiliare mentre il fornitore F.lli Pasqui S.r.l. ha avviato un pignoramento presso terzi, ottenendo l'assegnazione del quinto dello stipendio, ancora in corso.



d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione delle necessarie verifiche ed accertamenti, assumendosene la responsabilità, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati, oltre alla fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria.

La domanda di liquidazione proposta dalla Nigi è ammissibile.

In considerazione della natura concorsuale, l'apertura della liquidazione consente infatti una precisa ricostruzione del passivo e il pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, permettendo peraltro al debitore, all'esito della presente procedura e in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Nel dettaglio, la proposta è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà, dei beni mobili e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata e prevede la liquidazione di tutti gli immobili di cui la Nigi è proprietaria o comproprietaria (del valore stimato dal perito in € 442.000), così come degli altri beni ed attrezzature in proprietà con esclusione dell'autovettura Lancia Musa CS580ST, che la Nigi vorrebbe preservare in quanto necessaria per recarsi al lavoro e le altre esigenze familiari.

Tenuto conto della natura concorsuale della procedura e dello spossamento determinato dall'apertura della liquidazione non è possibile, allo stato, escludere dal suo ambito beni ulteriori e diversi da quelli indicati dall'art. 14-ter comma 6, potendo peraltro consentirsi, fino alla sua liquidazione, l'utilizzo della vettura Lancia Musa CS580ST per le esigenze lavorative e di famiglia.

Quanto alla cucina industriale ad uso ristorazione, oggetto di contratto di leasing, la proposta ne prevederebbe il subentro con riscatto finale così da apprenderla alla messa attiva e liquidarla con procedure competitive. Tale decisione dovrà tuttavia essere oggetto di apposita valutazione da parte



del nominando Liquidatore al fine di verificare la convenienza o meno del subentro e sottoposta all'autorizzazione del Giudice delegato.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto del reddito medio percepito dalla Nigi e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare, composto da due figli minori, si ritiene che lo stesso possa essere allo stato determinato nella misura di € 1.200 netti mensili, somma che potrà essere quindi trattenuta dalla Nigi che dovrà invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **NIGI SIMONA** nata ad Asmara in Etiopia il 26/03/0974 (c.f. NIGI SMN 74C66Z315F), residente a Bagno di Romagna via Manin n. 28

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona dei gestori già individuati, quale organo collegiale, dott.ssa LUCIA BORELLI e dott.ssa SARA PENNACCHI, professioniste in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non



essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, comprese le procedure esecutive ancora in corso, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

#### ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'utilizzo, fino alla vendita, della vettura Lancia Musa;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;



che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### FISSA

il limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b) nella somma di € 1.200 netti mensili, che la Nigi potrà trattenere e destinare al mantenimento della famiglia, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le somme percepite, eccedenti tale limite, per i prossimi quattro anni, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui dovrà essere data pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni e da apprendere alla procedura

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;





- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14<sup>decies</sup>, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 <sup>sexies</sup> e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e ai nominati Liquidatori.

Così deciso a Forlì il 22 luglio 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

